



COMUNE DI CEDEGOLO

Provincia di Brescia

COPIA

Servizio: Servizio Amministrazione Generale
Responsabile: Dott.ssa Silvia Luisa Ballarini

ATTO DI DETERMINAZIONE NR 111 DEL 13/11/2023

Oggetto :

ART. 79 CCNL 16.11.2022 "DISCIPLINA DELLE RISORSE
DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO" -
COSTITUZIONE FONDO ANNO 2023".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE

Premesso che:

- il d.lgs. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali relativo al rinnovo 2019/2021;

Richiamate

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 11/05/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2023 e le successive variazioni di bilancio adottate, nelle quali sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 60 del 10/11/2023 ad oggetto: "Atto d'indirizzo per lo stanziamento delle risorse decentrate di parte variabile nell'anno 2023";

Appurato che nella deliberazione di Giunta comunale n. 60 del 10/11/2023 è stato erroneamente indicato, quale importo ad integrazione delle risorse variabili ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. c), del CCNL 2019/2021 riconducibili a scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva dell'Ente € 16.254,93, anziché l'importo corretto di € 15.119,38;

Richiamato l'art. 79, comma 7, del CCNL 2019/2021 che dispone "*Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo*";

Dato atto, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato CCNL 2019/2021 e risultano suddivise in:

- RISORSE STABILI** (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di «*certezza, stabilità e continuità*» e che, se legittimamente stanziare, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
- RISORSE VARIABILI** (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della "*eventualità e variabilità*" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziare e messe a disposizione della contrattazione integrativa;

Dato atto che, come da previsione dell'art 79, commi 1 e 1 bis, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:

- comma 1 lettera a):
 - IMPORTO UNICO CONSOLIDATO 2017 (art. 67 comma 1);
 - Risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del CCNL 21 maggio 2018;
- comma 1 lettera b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza dal 01.01.2021;
- comma 1 lettera c): risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;
- comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- comma 1-bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione.

Dato atto altresì che, le risorse variabili sono espressamente elencate dall'art 79, comma 2:

- lettera a): risorse già previste dall'art 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016/2018;
- lettera b): importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;

Dato atto che il comma 3 prevede che *"In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL."*

Richiamato il comma 5, del sopra citato art 79, che prevede che *"Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché*

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

[e stampato il giorno 17/04/2025 da Piapi Daniela.](#)

[Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.](#)

le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita"

Riscontrato che l'Amministrazione non si è avvalsa della possibilità di cui all'art. 79, comma 5, ultimo periodo, CCNL 2019/2021, e che pertanto gli incrementi di cui all'art 79, comma 1, lett. b) e comma 3 si applicano a partire dalla costituzione del fondo dell'anno 2023;

Visto l'art. 40, comma 3-*quinquies*, del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le condizioni in virtù delle quali gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;

Visto l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater* della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del d.l. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*;

Riscontrato che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017; alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello Stato;

Richiamati:

- l'art. 11 del d.lgs. 135/2018: *"In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'[articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75](#), non opera con riferimento:*
 - a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'[articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;*
 - b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle*

facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23."

- L'art. 79, comma 6, del CCNL 2019/2021: *"La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge";*

Rilevato, che, in particolare, sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, le seguenti voci:

- incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.05.2018 (DIFFERENZIALI PEO);
- incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.05.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);
- art. 79, comma 1, lettera b), € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018;
- art. 79, comma 1, lett. d): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- art. 79 comma 1-*bis* differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1;
- somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;
- risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti;
- dall' 01/01/2019, ai sensi dell'art.1, comma 1091 della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018, gli incentivi per recupero della TARI e dell'IMU;
- dall'01/01/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della Legge n. 205 del 2017;
- fondi di derivazione dell'Unione europea;
- art. 79, comma 3 - incremento, del fondo del budget delle P.O., fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;

Preso atto invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 e tra queste ricordiamo in merito alla situazione del Comune di Cedegolo:

- stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;
- salario accessorio del segretario comunale;
- fondo del lavoro straordinario;

Evidenziato che la RGS, con circolari nn. 18/2021, 25/2022 e 23/2023, a corredo del Conto annuale, ha chiarito che concorre alla definizione del limite di cui all'art. 23, comma

2, del D. Lgs. n. 75/2017, anche il salario accessorio del Segretario Comunale, nelle voci indicate nella tab. 15 a lui dedicata;

Preso atto che si è tenuto conto di quanto sopra esposto e ne si darà menzione apposita nella scheda SICI e nella Tab. 15 del conto annuale del personale 2023;

Preso atto che il fondo delle risorse decentrate non è gravato dalla decurtazione consolidata di cui all'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013;

Ribadito, in particolare, che l'Unione ha così determinato in ordine all'aggiornamento del limite ex art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 del Comune di Cedegolo:

- di attribuire al Comune una quota pari a € **9.107,97**, da apportare in incremento del limite proprio del Comune stesso, per trasferimento della titolarità di n. 1 posizione organizzativa, che torna in capo all'ente;
- di compensare tale quota con il recupero, a favore dell'Unione, di un importo di € **3.439,05**, necessaria a sostenere il trattamento accessorio di n. 1 Agente di Polizia Locale, che resta compreso nella dotazione organica della forma associata e afferisce al fondo risorse decentrate della stessa;
- che in totale, quindi, il limite 2016 del Comune di Cedegolo venga incrementato di una quota pari a € **5.668,92**, risultante dalle due somme di cui sopra, che deve essere contestualmente decurtata dal limite dell'Unione;

Richiamato l'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 che prevede che *"il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*;

Evidenziato che il d.m. 17/03/2020, pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020, all'art. 1, comma 2, sancisce quanto segue:

«Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.»;

Rilevato che la Corte dei conti, sez. regionale per il controllo della Lombardia, con deliberazione n. 134 del 22/09/2021 ha chiarito che la quantificazione delle unità di personale, aggiuntive nell'anno di riferimento, da considerare ai fini dell'adeguamento del limite del salario accessorio non può che tenere conto di tutte le nuove assunzioni (o cessazioni) intervenute successivamente al 31 dicembre 2018, anche se antecedenti all'entrata in vigore del decreto;

Considerato che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicativa del richiamato d.m., pubblicata in data 08/06/2020, hanno chiarito che *è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018*;

Rilevato che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale (rapportato alla percentuale di part time), considerata la previsione dei cedolini che

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 17/04/2025 da Piapi Daniela.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

verranno emanati nell'anno 2023, come da indicazione fornita con nota RGS n. 179877 dell'1 settembre 2020 e n. 12454 del 15 gennaio 2021, **è uguale** (in quanto pari a 4,833 unità) a quello presente a tempo indeterminato, assegnato dall'Unione dei Comuni della Valsavioire per lo svolgimento dei servizi indispensabili alla data del 31/12/2018 (4,8333 unità, rapportate alla percentuale di part time), tenuto conto della esclusione dal calcolo dell'unità che all'epoca era in servizio a tempo determinato e part time al 66,67% e che è stata nel frattempo stabilizzata, come da indicazioni della RGS;

Verificato che, il limite ex art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 è stato adeguato includendo anche il salario accessorio del Segretario Comunale e pertanto il limite di cui sopra è quantificato in **€ 45.537,53** come da prospetto a seguire:

TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017

	ANNO 2016	
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	23.974,60	
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI	-	
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010 (con segno meno)	-	
INCREMENTO O DIMINUIZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI	5.668,92	
TOTALE LORDO		29.643,52
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)	-	
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)	-	
TOTALE VOCI ESCLUSE		-
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO		9.995,12
0,22% MONTE SALARI 2018 QUOTA P.O. ART. 79 COMMA 3 E 5 CCNL 2019/2021 (con segno meno) - RISORSE NON SOGGETTE A LIMITE		
ESCLUSIONE DAL LIMITE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO CON PARI DECURTAZIONE DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI - ART. 11 BIS DEL D.L. 135/2018 (con segno meno)		
ACCESSORIO SEGRETARIO COMUNALE (POSIZIONE, RISULTATO, GALLEGGIAMENTO, MAGGIORAZIONE POSIZIONE) EVENTUALMENTE RAPPORATO ALLA % DI SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO CORRENTE		5.898,89
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 E ART. 90 DEL TUEL		-
ESCLUSIONE PERSONALE STABILIZZATO SE PRELEVATO DAL LAVORO FLESSIBILE - ART. 11 DEL D.L. 135/2018 (con segno meno) - SOLO VOCI STORICHE		
FONDO STRAORDINARIO		-
TOTALE VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017		45.537,53
ADEGUAMENTO LIMITE ART. 33 dl 34/2019 (solo per enti soggetti)		-
LIMITE ART. 23, CO. 2, DEFINITIVO		45.537,53

Visto il chiarimento fornito dall'Aran protocollo n. 1832/2023 con il quale si conferma che, l'incremento di natura variabile dello 0,22% del monte salari 2018, decorre dal 2022, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 comma 604 della L. n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) e pertanto tale incremento può essere reiterato anche negli anni successivi, nella misura massima prevista, in relazione alle disponibilità di bilancio;

Considerato che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2023 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto ALLEGATO A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

PARTE STABILE

➤ Art. 79, comma 1:

• **lettera a):**

- importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018): tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione per € **13.974,60**;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 17/04/2025 da Piapi Daniela.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- risorse stabili (art. 67, comma 2):
 - lett. a): € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile è decorso dall' 01/01/2019, per un importo complessivo di € **449,20**;
 - lett. b): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali € **1.447,72**;
- **lettera b)**: € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018. Quota di competenza dell'anno 2023, per un importo complessivo di € **507,00**;
- **lettera c)**: differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio al 01/01/2021 come da Orientamento applicativo Aran CFL174 per € **351,00**;

Atteso che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2023, parte stabile, ammonta ad € **16.779,52**;

PARTE VARIABILE

Considerato che nel corrente anno il fondo per le risorse decentrate, di parte variabile, è composto dalle seguenti voci, in quanto applicabili, tra quelle disciplinate dall'art. 79:

- comma 2, lettera a):
 - art. 67 comma 3 lett. A) compensi di cui all'art. 43 della legge 449/1997 relativi alle attività di gestione delle domande di agevolazione del bonus gas e del bonus elettrico: € **210,94**
 - art. 67, comma 3, lett. c), specifiche disposizioni di legge di seguito dettagliate:
 - incentivi per funzioni tecniche, art. 113, comma 2, d.lgs. 50/2016: € **10.060,00**;
 - Incentivo per integrazioni liste elettorali ANPR: € **166,29**
- comma 2, lettera c): Risorse per scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva: € **15.119,38**;

Dato atto, altresì, che per effetto dell'art 79, comma 5, del CCNL 2019-2021, alla parte variabile del fondo si aggiungono le seguenti voci:

- Economie anni precedenti - quota *una tantum* art. 79, comma 1, lettera b), di competenza dell'anno 2021/2022; importo pari ad € **1.014,00**;
- Art. 79, comma 3, per l'importo pari ad € **562,44**. Importo calcolato in base al disposto che prevede l'incremento, del fondo e del budget delle P.O., fino allo 0,22% del monte salari 2018, relativo alle annualità 2022/2023 con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;

Considerato altresì, che agli importi di cui sopra debbono aggiungersi le seguenti voci:

- risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario - € **259,61** di cui all'art. 79 comma 2, lettera d);

Rilevato che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2023 - parte variabile – ammonta ad € **27.392,66**;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2023, nell'ammontare complessivo pari ad € **40.733,13**, determinato al netto della quota di € **3.439,05** ceduta all'Unione Valsaviore come dettagliato in premessa, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2023", ALLEGATO A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che il fondo così costituito consente di rispettare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, come dimostrato nella tabella che segue:

TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017			
	ANNO 2016		ANNO 2023
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	23.974,60		40.733,13
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI	-		-
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010 (con segno meno)	-		-
INCREMENTO O DIMINUIZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI	5.668,92		-
TOTALE LORDO		29.643,52	40.733,13
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)	-		15.078,20
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)	-		-
TOTALE VOCI ESCLUSE		-	15.078,20
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO		9.995,12	16.250,00
0,22% MONTE SALARI 2018 QUOTA P.O. ART. 79 COMMA 3 E 5 CCNL 2019/2021 (con segno meno) - RISORSE NON SOGGETTE A LIMITE			134,92
ESCLUSIONE DAL LIMITE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO CON PARI DECURTAZIONE DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI - ART. 11 BIS DEL D.L. 135/2018 (con segno meno)			-
ACCESSORIO SEGRETARIO COMUNALE (POSIZIONE, RISULTATO, GALLEGGIAMENTO, MAGGIORAZIONE POSIZIONE) EVENTUALMENTE RAPPORATATO ALLA % DI SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO CORRENTE		5.898,89	3.767,52
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 E ART. 90 DEL TUEL		-	-
ESCLUSIONE PERSONALE STABILIZZATO SE PRELEVATO DAL LAVORO FLESSIBILE - ART. 11 DEL D.L. 135/2018 (con segno meno) - SOLO VOCI STORICHE			-
FONDO STRAORDINARIO		-	-
TOTALE VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017		45.537,53	45.537,53
ADEGUAMENTO LIMITE ART. 33 DI 34/2019 (solo per enti soggetti)		-	
LIMITE ART. 23, CO. 2, DEFINITIVO		45.537,53	
DECURTAZIONE DA OPERARE			-

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2023, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;

Preso atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2023, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative;

Considerato che:

- in via preventiva, rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";
- il presente atto verrà trasmesso altresì alle OO.SS. e alle R.S.U. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL;

Richiamato il D.lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Richiamati gli articoli 107 e 183 del d.lgs. 267/2000;

Visto l'art. 3 della legge n. 241/1990;

Rilevata la propria competenza in qualità di responsabile del Servizio, come nominato con decreto del Sindaco numero 12 del 11/05/2023;

Visto il proprio parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/00;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) Di prendere atto che l'importo effettivamente destinato al finanziamento delle risorse riconducibili a scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva dell'Ente ammonta ad € 15.119,38 e non ad € 16.254,93, come erroneamente indicato nella deliberazione di Giunta comunale n. 60 del 10/11/2023;
- 3) Di adeguare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, aggiungendo nella verifica il salario accessorio del Segretario Comunale, come da istruzioni della RGS fornite per la compilazione della scheda SICI e della Tab. 15/1 del Conto annuale, e di determinare il tetto di spesa in parola nell'importo di € **45.537,53**;
- 4) Di costituire, ai sensi dell'art. 79 del CCNL Funzioni locali 16.11.2022, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023, per un importo complessivo di € **40.733,13**, come da ALLEGATO A) alla presente Determinazione, nelle voci specificate analiticamente nelle premesse del presente atto;
- 5) Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2023:
 - È compatibile con il rispetto del vincolo di spesa di cui al ridetto art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;
 - potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e circolari interpretative;
- 6) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2023 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2023 afferenti la spesa del personale;
- 7) Di inviare la presente determinazione di costituzione del Fondo al Revisore dei conti, onde ottenerne parere favorevole, come raccomandato dalla Ragioneria Generale dello Stato in plurimi pareri (*cfr., ex multis*, Circolare n. 20/2017);
- 8) Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al d.lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del d.lgs. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2023, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2024, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile;
- 9) Di dare atto che gli importi sopra esposti sono soggetti a contributi previdenziali, assistenziali e IRAP;
- 10) Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 17/04/2025 da Piapi Daniela.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- contratto decentrato integrativo per l'anno 2023, entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
- 11)Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - 12)di disporre la pubblicazione del presente atto di determinazione all'albo online del Comune di Cedegolo per quindici giorni consecutivi;
 - 13)di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;
 - 14)Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della L. n. 241/1990 è il sottoscritto Responsabile di servizio;
 - 15)Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS.

Il Il Responsabile Di Servizio
F.to Dott.ssa Silvia Luisa Ballarini

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1°, e dell'art. 183, comma 7°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 13/11/2023

Il Responsabile Del Servizio
F.to Pedrali Andrea Bortolo

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cedegolo, 13/11/2023

Il Responsabile Del Servizio

COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2023 CCNL 2019/2021	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016/2018	13.974,60
Risorse stabili soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2	
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA' ASSEGNATI AD PERSONAM - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C)	-
RISORSE ART. 2 COMMA 3 DEL D.LGS. 165/2001 - ART. 67 COMMA 2 LETTERA D)	-
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA E) - OBBLIGHI DI LEGGE	-
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA E) - SCELTE DEGLI ENTI	-
IMPORTO PER MINORI ONERI RIDUZIONE PERSONALE DIRIGENZIALE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA F) - SOLO REGIONI	-
INCREMENTO PER RIDUZIONI STABILI DEL FONDO DELLO STRAORDINARIO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA G)	-
ARMONIZZAZIONE RETRIBUZIONI DIPENDENTI DELLE PROVINCE - ART. 1 COMMA 800 L. 205/2017	-
	-
Risorse stabili soggette al limite - CCNL 2019/2021	
INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE - ART. 79 COMMA 1 LETT. C) NUOVE ASSUNZIONI ART. 33 D.L. n. 34/2018	-
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	-
Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2	
INCREMENTO ART. 67 COMMA 2 LETTERA A) - 83,20 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2015 - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	499,20
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 67 COMMA 2 LETTERA B) - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	1.447,72
Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2019/2021 - ART. 79 COMMA 1	
INCREMENTO ART. 79 COMMA 1 LETTERA B) - 84,50 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2018	507,00
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 79 COMMA 1 LETTERA D)	351,00
INCREMENTO ART. 79 COMMA 1 BIS - DIFFERENZIALI D3 E B3 - ALLA DATA DEL 01/04/2023 - Tabella F) allegata Ccnl 16/11/2022	-
TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2	2.804,92
TOTALE RISORSE STABILI	16.779,52
Risorse variabili soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 3	
SPONSOR.NI, NUOVE CONV.NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) SE ATTIVITA' ORDINARIAMENTE RESE	-
RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B)	-
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ICI	-
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (2016/2017)	-
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA - SPESE COMPENSATE	-
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001	-
FRAZIONE DI RIA ANNO PRECEDENTE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA D)	-
MESSI NOTIFICATORI - ART. 67 COMMA 3 LETTERA F)	-
RISORSE PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DA GIOCO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA G)	-
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO IN CORSO ANNO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA K)	-
Risorse variabili soggette al limite - CCNL 2019/2021 - ART. 79 COMMA 2	
1,2% DEL MONTE SALARI DELL'ANNO 1997 - ART. 79 COMMA 2 LETTERA B)	-
SCELTE ORGANIZZATIVE GESTIONALI E DI POLITICA RETRIBUTIVA - ART. 79 COMMA 2 LETTERA C)	15.119,38
SCELTE ORGANIZZATIVE GESTIONALI E DI POLITICA RETRIBUTIVA - ART. 98 COMMA 1 LETTERA C - PROVENTI C.D.S.	-
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	15.119,38
Risorse variabili NON soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 3	
COMPENSI DI CUI ALL'ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) confermato dall'ART. 79, comma 2, lettera a) CCNL 2019/2021 - COMPENSO PER GESTIONE PRATICHE BONUS ENERGETICO, IDRICO E GAS	210,94
RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B) - CORTE DEI CONTI SEZ AUTONOMIE N. 34/2016	-
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - PROGETTAZIONI INTERNE D.LGS. 163/2006	-
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA SPESE CONTROPARTE	-
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016 (DAL 2018)	10.060,00
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001	-
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 1 COMMA 1091 - IMU E TARI	-
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - CENSIMENTO ISTAT	-
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVO PER INTEGRAZIONE LISTE ELETTORALI ANPR	166,29
RISORSE ART. 8 COMMA 3 D.L. 13/2023 (FINO AL 31/12/2026) - SOLO ENTI PNRR - FINO AL 5% PARTE STABILE CERTIFICATA ANNO 2016	-
CONDONO EDILIZIO L. 2003	-
Risorse variabili NON soggette al limite - CCNL 2019/2021 - ART. 79	
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - ART. 79 COMMA 2 LETTERA D)	259,61
0,22% MONTESALARI 2018 QUOTA FONDO - ART. 79 COMMA 3 E 5 CCNL 2019/2021 - ANNUALITA' 2022/2023	562,44
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - QUOTA RELATIVA AGLI ANNI 2021 E 2022 INCREMENTO ART. 79 COMMA 1 LETTERA B) E COMMA 5 CCNL 2019/2021 - 84,50 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2018	1.014,00
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ART. 80 COMMA 1 - SOLO PROVENIENTI DA PARTE STABILE (ART. 79 COMMA 1 E COMMA 2)	-
TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2	12.273,28
TOTALE RISORSE VARIABILI	27.392,66
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	44.172,18
DI CUI: TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE	29.093,98
DI CUI: TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE	15.078,20
Decurtazioni	
DECURTAZIONE CONSOLIDATA - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2 BIS D.L. 78/2010 (PER GLI ANNI 2011/2014)	-
RIDUZIONE A SEGUITO DI PERSONALE TRASFERITO PER DISPOSIZIONI DI LEGGE	-
RIDUZIONE A SEGUITO DI PERSONALE TRASFERITO PER SCELTE DISCREZIONALI	-
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 DEL D.L. 16/2014)	-
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 40 COMMA 3-QUINQUES DEL D.LGS. 165/2001)	-
DECURTAZIONE TRASFERIMENTO N. 1 DIP. AGENTE P.L. A UNIONE VALSAVIORE (QUOTA STABILE 2.502,05 + QUOTA VARIABILE 937) - ART. 67 C. 3 LETT. K) CCNL 21/05/2018	3.439,05
TOTALE DECURTAZIONI	3.439,05
TOTALE DEL FONDO AL NETTO DELLE DECURTAZIONI	40.733,13
EVENTUALE DECURTAZIONE PER APPLICAZIONE DELL'ART. 23 COMMA E DEL D.LGS 75/2017 (SUPERAMENTO "TETTO" 2016)	-
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	40.733,13

TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017		
	ANNO 2016	ANNO 2023
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	23.974,60	40.733,13
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI	-	-
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010 (con segno meno)	-	-
INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI	5.668,92	-
TOTALE LORDO	29.643,52	40.733,13
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)	-	15.078,20
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)	-	-
TOTALE VOCI ESCLUSE	-	15.078,20
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO	9.995,12	16.250,00
0,22% MONTE SALARI 2018 QUOTA P.O. ART. 79 COMMA 3 E 5 CCNL 2019/2021 (con segno meno) - RISORSE NON SOGGETTE A LIMITE	-	134,92
ESCLUSIONE DAL LIMITE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO CON PARI DECURTAZIONE DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI - ART. 11 BIS DEL D.L. 135/2018 (con segno meno)	-	-
ACCESSORIO SEGRETARIO COMUNALE (POSIZIONE, RISULTATO, GALLEGGIAMENTO, MAGGIORAZIONE POSIZIONE) EVENTUALMENTE RAPPORTATO ALLA % DI SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO CORRENTE	5.898,89	3.767,52
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 E ART. 90 DEL TUEL	-	-
ESCLUSIONE PERSONALE STABILIZZATO SE PRELEVATO DAL LAVORO FLESSIBILE - ART. 11 DEL D.L. 135/2018 (con segno meno) - SOLO VOCI STORICHE	-	-
FONDO STRAORDINARIO	-	-
TOTALE VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017	45.537,53	45.537,53
ADEGUAMENTO LIMITE ART. 33 dl 34/2019 (solo per enti soggetti)	-	-
LIMITE ART. 23, CO. 2, DEFINITIVO	45.537,53	-
DECURTAZIONE DA OPERARE	-	-
		0,00